



Istituto Istruzione Superiore "Segato-Brustolon"

Via Jacopo Tasso, 11 – 32100 Belluno

Sez. ITIS "Segato" Tel. 0437 940159 – 0437 943258 Fax 0437 940973

Sez. IPSIA "Brustolon" Tel. 0437 950033 – Fax 0437 950177

C.F. 80001970252 e-mail: segreteria@itiseгато.it



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Premessa

Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare uscite didattiche, visite aziendali, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali e soggiorni di studio che rappresentano una effettiva integrazione dell'attività didattica e quindi fanno parte della programmazione didattica predisposta dai Consigli di Classe. Le suddette iniziative devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari del curriculum.

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento, redatto in conformità alle Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92, n. 623 del 2/10/96, al D.P.R. n.275 dell' 8 marzo 1999, la nota prot. N. 1902 del 20 settembre 2002, nota prot. n. 2209 del 11/04/2012 si applica a
 - viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere
 - visite guidate /uscite didattiche durante le ore curriculari o di una giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, aziende di settore, località di interesse storico artistico e parchi naturali
 - viaggi connessi ad attività sportive quali specialità sportive tipicizzate ed attività genericamente intese come sport alternativi: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive
 - scambi culturali all'estero e /o soggiorni- studio;
 - adesioni ad iniziative promosse dal Ministero o da altri enti istituzionali.
- 2) I viaggi di istruzione, le visite di istruzione e gli scambi culturali verranno nel seguito riassunti e citati nel regolamento con il nome di attività
- 3) La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli scambi e dei soggiorni studio programmati dal Consiglio di classe, o dal singolo docente, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.O.F. d'istituto e di quello di classe di questo Istituto.

Art. 2 – Finalità

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni.

Esse sono indirizzate al perseguimento delle seguenti finalità cognitive e formative:

- socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole;
- conoscenza della geografia dell'Italia e miglioramento della capacità di orientamento negli spostamenti lungo la nostra penisola;
- conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico-scientifico dell'Italia e dell'Europa;
- conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi;
- approfondimento di argomenti specifici inclusi nei programmi scolastici;
- perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere;

- orientamento scolastico in uscita.

Art. 3- Partecipazione

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. Nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione di 1 giorno che hanno uno sviluppo di programmi didattici affrontati in classe è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe, salvo giustificati motivi da riferire al docente interessato.

Al fine di evitare situazioni economicamente discriminanti ogni consiglio di classe verificherà la spesa massima che le singole famiglie sono disposte a sostenere nei viaggi di più giorni. La partecipazione minima deve essere di due terzi dei componenti la classe.

Art. 4 Fasi della progettazione

Nel mese di settembre il Collegio docenti, sulla base delle disponibilità accertate, nomina una commissione viaggi che, svolta un'indagine informale di mercato, redige all'inizio dell'anno scolastico un ventaglio di proposte di viaggi d'istruzione sulla base delle indicazioni didattiche e culturali fornite dal P.O.F. d'Istituto. L'identificazione degli obiettivi e dei contenuti culturali e la scelta delle mete spetterà ai singoli Consigli di Classe in conformità con la programmazione didattica annuale.

L'organo preposto alla ideazione e programmazione del viaggio è il Consiglio di classe. Pertanto nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio e nelle linee generali le modalità d'attuazione nei suoi aspetti didattici ed economici e designa gli eventuali accompagnatori. Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti.

Il Dirigente ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, provvede ad indire le gare d'appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti.

Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. Dovrà essere richiesta anche dichiarazione scritta del Vettore privato di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

Art. 5 - Responsabilità della programmazione

- 1) Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.1 e del rispetto che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito dall'art.2 in accordo alla C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. Il Consiglio di Classe gestisce la programmazione delle attività e le approva a maggioranza.
- 2) I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.
L'indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Art. 6 - Durata e periodo di effettuazione

- 1) Il periodo massimo utilizzabile, salvo casi eccezionali che verranno discussi in Consiglio d'Istituto, per i viaggi previsti nel presente regolamento viene di seguito specificato per ogni classe:
 - un solo giorno per le classi prime, seconde, terze e quarte;
 - massimo sei giorni per le classi quinte.In presenza di un progetto DIDATTICO ARTICOLATO la durata del viaggio delle classi può essere derogato.
Per il triennio, l'effettuazione di uno scambio culturale o di un soggiorno di studio della classe in periodo di attività didattica esclude la possibilità di compiere, nello stesso anno scolastico, un viaggio di istruzione di più giorni.
- 2) L'effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà essere scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica, tranne che per l'effettuazione di viaggi

connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, partecipazione a manifestazioni e/o eventi culturali specifici.

Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività evitando sovrapposizioni, possibilmente fuori dai periodi di grande flusso turistico e si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, AD ECCEZIONE DEI VIAGGI AMBIENTALI (normativa vigente).

- 3) Tutte le attività fuori sede previste nell'ambito di progetti di alternanza scuola-lavoro non sono assoggettate al vincolo di effettuazione entro il mese di aprile, né vanno computate ai fini del conteggio del numero di uscite annuali effettuate dalla classe.
- 4) Sentite le proposte del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico stabilisce la data di effettuazione dell'attività e procede alla nomina dei docenti accompagnatori (almeno uno ogni quindici alunni) individuandoli prioritariamente tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, che diano garanzia di autorevolezza nei confronti degli alunni, che siano di materie attinenti alle finalità del viaggio, e tenendo comunque presente la possibilità di sostituirli adeguatamente nelle loro ore di lezione.
- 5) Non rientrano nella presente disposizione le uscite che sono effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.

Art. 7 - Limiti di spesa

- 1) Al fine di garantire la massima adesione degli studenti, ciascun consiglio di classe potrà concordare con i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti un limite di spesa massimo per ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento che verrà comunicato alla Commissione gite. Le iniziative dei viaggi devono essere economicamente sostenibili dalle famiglie.
- 2) Riguardo ai costi la commissione e il capogruppo, sentiti gli altri accompagnatori, sceglieranno, tra i tre preventivi di diverse agenzie, quello che risponde ai requisiti presentati dettagliatamente e che consente la più ampia partecipazione degli alunni della classe. A questo scopo è auspicabile l'abbinamento di almeno due classi.

Art. 8 - Docenti accompagnatori

- 1) La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di uno ogni quindici studenti partecipanti, e di un supplente ogni due accompagnatori.
- 2) Sentite le proposte del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico stabilisce la data di effettuazione dell'attività e procede alla nomina dei docenti accompagnatori individuandoli prioritariamente tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, che diano garanzia di autorevolezza nei confronti degli alunni, che siano di materie attinenti alle finalità del viaggio, e tenendo comunque presente la possibilità di sostituirli adeguatamente nelle loro ore di lezione.
- 3) Gli insegnanti accompagnatori devono impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Essi devono essere individuati preferibilmente tra i docenti delle classi. E' auspicabile che nel gruppo almeno un docente sia della materia oggetto del viaggio. I nominativi devono essere verbalizzati insieme a quello del docente che si rende disponibile come supplente di un collega. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.
Per ciascuna attività verrà designato un capogruppo il quale, insieme ai rappresentanti della classe interessati all'attività, sarà il referente prioritario dell'organizzazione di ciascuna attività.
- 4) Spetta ai docenti accompagnatori:
 - attenersi al piano di viaggio;
 - nei viaggi di più giorni far rispettare gli orari dei pasti e di ritiro la sera; alle ore prestabilite del rientro serale, il docente accompagnatore farà firmare la presenza in camera, dalla quale gli allievi non dovranno più muoversi fino alla mattina seguente quando è previsto il ritrovo;
 - evitare quelle situazioni che possono costituire rischio di qualunque genere per gli alunni che non si conciliano con le finalità educative e formative della scuola.

- 5) Al termine di ogni viaggio di istruzione, l'insegnante capogruppo dovrà fare una relazione del viaggio.

Art. 9 - Scambi culturali e viaggi di studio all'estero

- 1) Gli scambi culturali con altre scuole italiane e straniere sono organizzati prevedendo uno scambio di ospitalità tra gli studenti dell' Istituto e gli studenti dell'altra scuola. Nell'ambito dell'organizzazione i docenti delle due scuole stileranno un programma che sarà portato a conoscenza di genitori e studenti.
- 2) I docenti accompagnatori affideranno gli allievi alle famiglie ospitanti segnalate dalla scuola gemellata e vigileranno sullo svolgimento delle attività concordate.
- 3) Gli allievi dovranno rispettare le consegne impartite e tenere, in trasferta ed in loco, un comportamento esemplare sia per rispetto di ospitalità sia per preservare il buon nome della scuola.
- 4) Per i viaggi di studio all'estero verrà redatto un programma da portare a conoscenza della famiglia.
- 5) Gli studenti dovranno attenersi alle regole di comportamento impartite dai docenti accompagnatori ed anche dai docenti tutor esteri.

Art. 10 - Regole di comportamento

- 1) Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
- 2) Gli studenti dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. E' assolutamente vietato assumere sostanze alcoliche.
- 3) Gli alunni dovranno rispettare le consegne degli insegnanti accompagnatori. Al rientro serale prestabilito ogni allievo occuperà il posto letto assegnato e non dovrà uscire dalla sua stanza o procurare disturbo agli altri.
- 4) Nel corso di tutte le attività fuori sede, gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla scuola e dai docenti accompagnatori al fine di ridurre il più possibile la probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e/o danni a cose o persone. A tal fine la famiglia ha la responsabilità, prima di ogni attività fuori sede, di intensificare nei confronti del proprio figlio le occasioni per impartire la dovuta "educazione" (art.147 Codice Civile), mirata a far assumere al ragazzo un comportamento corretto e consapevole da mantenere in ogni momento dell'attività predetta, e ad osservare scrupolosamente quanto disposto dall'istituzione scolastica. In particolar modo l'alunno:
 - non dovrà mai allontanarsi dal gruppo-classe senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del docente;
 - in occasione dei pernottamenti non dovrà mai allontanarsi dalla stanza assegnata (in caso di eventuale indisposizione o di altra necessità dovrà rivolgersi al docente accompagnatore);
 - dovrà attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori;
 - non dovrà commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a sé stesso, né danni alle cose o alle persone, sia nei locali in cui è alloggiato che in ogni altro momento dell'attività.
- 5) È opportuno che specifiche raccomandazioni della famiglia si focalizzino sul comportamento da tenere in occasione dei pernottamenti, in considerazione del fatto che anche i docenti accompagnatori hanno diritto al riposo notturno nelle ore di "ritirata" comunicate agli alunni e che pertanto, in tali orari, non è possibile garantire una vigilanza di tipo diretto e costante sugli allievi alloggiati nelle varie stanze. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc, nel caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza. La famiglia è responsabile per il possesso di

bevande alcoliche, anche di bassa gradazione, portate in valigia da casa, che vengono trovate dai docenti.

- 6) Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previa accordi con la famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante viaggi d'istruzione precedenti; qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe non potrà partecipare a viaggi d'istruzione.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2014 e condiviso dal Collegio Docenti in data 14.02.2014.

Art.11

Il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'esclusione dai viaggi di istruzione degli studenti per i quali siano stati disposti provvedimenti disciplinari o che abbiano manifestato comportamenti tali da non consentire un'assunzione di responsabilità, al di fuori dell'ambiente scolastico, da parte del docente accompagnatore.

Approvato dal Collegio Docenti in data 24.02.2015.